



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori Giuseppe PISANI, ROMANO, CASTELLONE, MARINELLO, DI MARZIO, ROMAGNOLI, GUIDOLIN, NOCERINO, LOREFICE, GAUDIANO, GIANNUZZI, ANGRISANI, CASTALDI, SILERI, MAUTONE, DRAGO, GRASSI, BOTTICI, LANNUTTI, MANTOVANI, TRENTACOSTE e DONNO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2018**

Istituzione del luogo familiare di origine

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge mira a tutelare il diritto degli individui ad avere riconosciuto, nei loro documenti, il luogo familiare di origine, ovvero il luogo di provenienza della propria famiglia che non coincide, in numerosi casi, con quello di nascita.

È ormai noto, infatti, come da diversi decenni siano state del tutto abbandonate le pratiche di assistenza alla puerpera presso il proprio domicilio, siano stati altresì chiusi gli ospedali di piccole dimensioni e come, di conseguenza, si assista alla nascita dei bambini soltanto nei comuni presso i quali sono presenti strutture ospedaliere con reparti di ostetricia e neonatologia, situati per lo più nei grandi centri o nelle città metropolitane.

Al fine di contenere ed ottimizzare le spese inerenti al settore sanitario, diversi provvedimenti regionali, adottati nel tempo su impulso dell'amministrazione centrale, hanno di fatto determinato la chiusura dei piccoli ospedali e dei punti nascita che non raggiungevano la soglia minima dei 500 parti annui; senza prevedere, così, un graduale aumento delle risorse finanziarie proporzionale alla costante crescita delle richieste di bisogni da parte della collettività.

Tali provvedimenti regionali, in altri termini, hanno determinato interventi di modulazione e riorganizzazione delle reti ospedaliere con l'obiettivo di conseguire una maggiore efficacia ed efficienza delle strutture sanitarie, ivi comprese, salve rare eccezioni, le chiusure dei reparti non in grado di raggiungere e mantenere determinati *standard*.

Tuttavia, lo spostamento delle partorienti nelle città metropolitane e nei comuni più

grandi ha avuto come conseguenza il venir meno della trascrizione delle nascite nei piccoli comuni di residenza di moltissime famiglie, spesso coincidenti anche con le sedi di origine delle stesse, dal momento che i genitori sono obbligati ad indicare, nella dichiarazione di nascita, il luogo in cui è effettivamente avvenuto il parto, corrispondente alla città o al comune più grande dotati di ospedali o cliniche, attrezzati con sala parto e relativi servizi di assistenza.

Così facendo, però, il nuovo nato perde le radici con il vero luogo di origine della propria famiglia e il piccolo comune, al contempo, perde la propria memoria storica, subendo un fenomeno di drastica riduzione, fino alla completa sparizione delle nascite.

Pertanto, se da una parte, per esigenze di superiore interesse e beneficio della collettività, in ragione di una corretta razionalizzazione e distribuzione delle ridotte risorse finanziarie disponibili, bisogna procedere al contenimento e all'ottimizzazione dei reparti ospedaliere di assistenza al parto, dall'altra si ritiene indispensabile utilizzare criteri altrettanto ragionevoli nel prevedere adeguate soluzioni, volte a permettere che molte comunità e cittadini non vengano privati del loro diritto al riconoscimento delle proprie identità storiche.

Ad esempio, ad Augusta, comune di mia residenza in provincia di Siracusa, per la chiusura del reparto di ostetricia e ginecologia e del relativo punto nascita, le donne gravide, per partorire, sono obbligate a spostarsi a Lentini, Siracusa o Catania, proprio perché dotate di ospedali e case di cura con servizi di assistenza al parto.

Peraltro, mentre ad Augusta sono completamente sparite le nascite, nei predetti co-

muni non si registra coincidenza tra le nuove nascite e le persone residenti, con conseguenti effetti distorsivi anche ai fini statistici.

In questo modo, allora, è venuta a crearsi una vera e propria disparità tra i cittadini italiani per i quali luogo di nascita e di residenza coincidono anche con quello di origine della propria famiglia ed i cittadini italiani, invece, per i quali tale coincidenza non sussiste.

Sapere da dove si viene è importante per noi esseri umani, perché l'aver testimonianza delle proprie origini, delle radici delle proprie famiglie, permette di acquisire coscienza della cultura e delle tradizioni proprie della nostra gente, fornisce il senso dell'appartenenza e promuove quei sentimenti di stima e di rispetto per se stessi e per gli altri, che provengono dalla conoscenza della propria identità.

Ecco che allora, il presente progetto di legge, sulla base di quelli presentati sull'argomento nelle precedenti legislature, intende porre rimedio a questa sentita esigenza di migliaia di nostri connazionali nel vedere riconosciuta, nei documenti ufficiali, anche la sede di origine della propria famiglia, mediante la trascrizione del luogo familiare di origine.

Più nello specifico, l'articolo 1 attribuisce ai genitori la facoltà di indicare, nella dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il luogo familiare di origine in aggiunta a quello effettivo di nascita.

Tale luogo può corrispondere esclusivamente alla residenza dei genitori o di uno di

essi, previo accordo tra gli stessi, mentre in mancanza di accordo, viene indicato solo il luogo effettivo di nascita.

L'articolo 2, invece, inquadra sistematicamente e coordina le norme con quanto già disposto in materia di anagrafe e di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396, adottato sulla base delle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il luogo di origine familiare potrà essere trascritto, nei certificati e nei documenti individuali, in aggiunta a quello effettivo di nascita, prevedendo una apposita integrazione dei *format* digitali dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell'interno dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e dai successivi regolamenti, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109, e 10 novembre 2014, n. 194.

L'ANPR, nota anche come anagrafe digitale (AD), attraverso la creazione di una sola banca dati centrale, che racchiuderà le informazioni di circa 60 milioni di italiani residenti nel territorio nazionale e all'estero, con il progressivo subentro degli ottomila comuni italiani, consentirà un dialogo diretto con la pubblica amministrazione da parte di tutti i cittadini italiani, i quali potranno fruire dei molteplici vantaggi offerti da questo servizio *web*, quali le attestazioni, la richiesta e il rilascio di certificati e della carta di identità elettronica.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

*(Istituzione del luogo familiare di origine)*

1. Al fine di tutelare il diritto al riconoscimento del luogo di origine della propria famiglia, nella dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, da rendere all'ufficiale di stato civile, è attribuita ai genitori la facoltà di indicare il luogo familiare di origine, in aggiunta al luogo ove è avvenuta la nascita del figlio.

2. Il luogo familiare di origine corrisponde al comune italiano ove risiedono i genitori, o uno solo di essi. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, il luogo familiare di origine è stabilito di comune accordo. In mancanza di accordo, è dichiarato solo il luogo ove è avvenuta la nascita. Se la dichiarazione di nascita è resa da uno solo dei genitori, il luogo familiare di origine è quello della residenza di quest'ultimo. Agli effetti della presente legge, per la residenza si applica l'articolo 43, secondo comma, del codice civile.

## Art. 2.

*(Adeguamento delle norme regolamentari)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,

al fine di coordinare le disposizioni del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 con le disposizioni della presente legge.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'interno, provvede all'adeguamento dei modelli dei documenti di identità e delle certificazioni di nascita, anagrafiche e di stato civile alle disposizioni introdotte dalla presente legge.

### Art. 3.

#### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





€ 1,00